



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 febbraio 2022
(OR. en)

6115/22

EF 43
ECOFIN 107
DELECT 20

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	8 febbraio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 620 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 8.2.2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/2417 per quanto riguarda il passaggio a nuovi valori di riferimento per alcuni contratti derivati OTC

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 620 final.

All.: C(2022) 620 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 8.2.2022
C(2022) 620 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.2.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/2417 per quanto riguarda il passaggio a nuovi valori di riferimento per alcuni contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari¹ (MiFIR) stabilisce, all'articolo 28, l'obbligo di concludere operazioni in derivati soggetti all'obbligo di negoziazione dei derivati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione, in un sistema organizzato di negoziazione o in una sede di negoziazione equivalente di un paese terzo. Tale obbligo si applica alle controparti finanziarie e alle controparti non finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni² (EMIR). La procedura volta a stabilire quali derivati siano soggetti all'obbligo di negoziazione è definita all'articolo 32 del MiFIR.

I derivati soggetti all'obbligo di negoziazione sono specificati nel regolamento delegato (UE) 2017/2417 in base al loro assoggettamento all'obbligo di compensazione conformemente all'articolo 5 dell'EMIR, alla frequenza e alle dimensioni medie cui sono negoziati nonché al numero e al tipo di partecipanti attivi al mercato che li negoziano. Sono soggetti all'obbligo di negoziazione gli swap su tassi di interesse (IRS) con scadenze a 3 o 6 mesi denominati in EUR, USD e GBP e gli index credit default swap (Index CDS).

L'ESMA ha esaminato se le condizioni per l'assoggettamento dei derivati all'obbligo di negoziazione continuino ad applicarsi ai suddetti strumenti e conclude che l'obbligo di negoziazione dei derivati non dovrebbe più applicarsi agli swap su tassi di interesse denominati in USD e GBP basati sul tasso di riferimento LIBOR. Poiché alla fine di quest'anno cesserà la pubblicazione del LIBOR come tasso di riferimento basato su panel, si prevede che nessuna delle due condizioni preliminari sarà più soddisfatta. La frequenza e le dimensioni medie cui sono negoziati i derivati non sono più sufficienti e, secondo le attese, subiranno un ulteriore declino dovuto alla prevista cessazione di tali valori di riferimento e alla loro eliminazione dall'obbligo di compensazione.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha effettuato una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e il 9 luglio 2021 ha pubblicato sul suo sito web un documento di consultazione. Il periodo di consultazione si è concluso il 2 settembre e sono pervenute 16 risposte in totale. L'ESMA ha inoltre chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento istitutivo dell'ESMA.

Unitamente ai progetti di norme tecniche, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'ESMA ha presentato alla Commissione la sua valutazione comprendente un'analisi dei costi e dei benefici connessi ai progetti di norme tecniche³.

¹ Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

² Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

³ Il documento completo è disponibile all'indirizzo: [ESMA proposes changes to the scope of the clearing and derivative trading obligations for the benchmark transition \(europa.eu\)](https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-changes-to-the-scope-of-the-clearing-and-derivative-trading-obligations-for-the-benchmark-transition).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del regolamento delegato elimina le tabelle 2 e 3 riguardanti rispettivamente gli IRS denominati in USD e quelli denominati in GBP dall'allegato del regolamento delegato UE 2017/2417. L'articolo 1 di tale regolamento specifica che i derivati di cui all'allegato sono soggetti all'obbligo di negoziazione. La soppressione delle suddette tabelle avrà pertanto l'effetto di eliminare tali valori di riferimento dall'obbligo di negoziazione dei derivati.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 8.2.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2017/2417 per quanto riguarda il passaggio a nuovi valori di riferimento per alcuni contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012⁴, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione⁵ specifica, tra l'altro, le categorie di derivati over-the-counter (OTC) denominati in euro (EUR), lira sterlina (GBP) e dollaro statunitense (USD) soggetti all'obbligo di negoziazione dei derivati di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 600/2014. Le categorie denominate in GBP e USD si riferiscono ai valori di riferimento del tasso interbancario di offerta sulla piazza di Londra (London Inter-Bank Offered Rate - LIBOR).
- (2) L'ICE Benchmark Administration (IBA), amministratore del LIBOR, ha annunciato che le scadenze del LIBOR GBP e JPY cesseranno di essere pubblicate alla fine del 2021, mentre la pubblicazione del LIBOR USD per alcune scadenze cesserà nel giugno 2023. Il 5 marzo 2021 la Financial Conduct Authority (FCA) (autorità di regolamentazione finanziaria) del Regno Unito ha confermato che tutte le scadenze LIBOR cesseranno di essere fornite dagli amministratori o non saranno più rappresentative. Inoltre la Commissione, la Banca centrale europea nelle vesti di autorità di vigilanza bancaria (vigilanza bancaria della BCE), l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per esortare le controparti a cessare non appena possibile, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, l'uso delle scadenze LIBOR, compreso il LIBOR USD, come tasso di riferimento nei nuovi contratti.
- (3) Di conseguenza, dopo il 31 dicembre 2021 le controparti non potranno più concludere contratti derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR GBP in quanto la pubblicazione di tale tasso di riferimento sarà cessata e le controparti non dovrebbero più concludere contratti derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD. Si prevede pertanto che i rimanenti volumi negoziati di tali derivati, così come la loro liquidità, saranno inesistenti o molto limitati. Lo stesso dicasi per il volume delle

⁴ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84.

⁵ Regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di negoziazione per determinati derivati (GU L 343 del 22.12.2017, pag. 48).

negoziazioni di quei derivati che saranno compensati da controparti centrali (CCP) o negoziati nelle sedi di negoziazione; ci si attende una diminuzione del volume o della liquidità per i derivati collegati al LIBOR USD. Tali eventi giustificano una modifica dell'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione e una successiva modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione⁶, in virtù della quale i derivati collegati al LIBOR GBP e al LIBOR USD dovranno essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'obbligo di compensazione. Ne consegue che, a decorrere dal 3 gennaio 2022, le categorie di derivati attualmente rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo di negoziazione dei derivati collegati al LIBOR GBP o al LIBOR USD non soddisferanno più la condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 necessaria per rendere i derivati soggetti all'obbligo di negoziazione. Tali categorie di derivati devono pertanto essere escluse dall'ambito di applicazione dell'obbligo di negoziazione.

- (4) Poiché la prevista cessazione del LIBOR GBP era programmata per la fine del 2021 e le aspettative normative espresse dalla Commissione, dalla vigilanza bancaria della BCE, dall'ESMA e dall'ABE prevedevano che le controparti cessassero non appena possibile, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2021, di utilizzare le scadenze LIBOR come tasso di riferimento nei nuovi contratti, l'abbandono dei derivati su tassi di interesse basati sul LIBOR dovrebbe avvenire in tempi brevi. Viceversa, dal 31 dicembre 2021 le controparti dovrebbero negoziare o compensare altri derivati OTC su tassi di interesse, in particolare quelli collegati ai tassi privi di rischio in GBP o USD. Il presente regolamento dovrebbe quindi entrare in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/2417 della Commissione.
- (6) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
- (7) L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento delegato (UE) 2017/2417

All'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/2417, le tabelle 2 e 3 sono soppresse.

⁶ Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

⁷ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

Articolo 2
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8.2.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN